

DIRETTIVA 2013/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti sono stabilite nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾.

(2) Dette norme fanno riferimento alle norme pertinenti di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi o territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ⁽⁴⁾.

(3) Vista l'abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 tramite il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ⁽⁵⁾, è necessario modificare la direttiva 92/65/CEE sopprimendo i riferimenti al regolamento (CE) n. 998/2003 e sostituendoli con i riferimenti al regolamento (UE) n. 576/2013.

(4) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate ⁽⁶⁾, si applica, tra l'altro, al trasporto di cani, gatti e furetti all'interno dell'Unione. Occorre pertanto inserire un riferimento a detto regolamento nella direttiva 92/65/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili agli scambi degli animali in questione.

(5) L'esperienza acquisita dall'applicazione della direttiva 92/65/CEE ha inoltre dimostrato che, nella maggior parte dei casi, è impossibile sottoporre un animale ad un esame clinico 24 ore prima della sua spedizione. È pertanto opportuno estendere a 48 ore il termine stabilito nella direttiva 92/65/CEE, conformemente alla raccomandazione dell'organizzazione mondiale per la salute animale.

(6) La Commissione ritiene che in questo caso specifico non vi sia motivo di chiedere agli Stati membri di inviarle documenti esplicativi che illustrano il rapporto fra le disposizioni della presente direttiva e le parti corrispondenti dei documenti nazionali di recepimento. La presente direttiva prevede un numero molto limitato di modifiche da apportare alla direttiva 92/65/CEE, il che dovrebbe consentire alla Commissione di ottenere le informazioni relative al recepimento senza dedicare notevoli risorse a tale compito. Gli Stati membri dovrebbero in ogni caso trasmettere alla Commissione il testo delle misure di recepimento.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/65/CEE,

⁽¹⁾ GU C 229 del 31.7.2012, pag. 119.

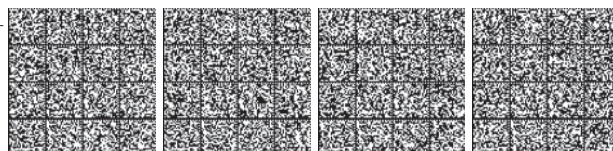
⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 92/65/CEE è così modificata:

1) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono:

a) soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 6 e, ove applicabile, all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (*);

b) essere sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente; e

c) essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario:

i) conforme al modello previsto all'allegato E, parte 1; e

ii) firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che il veterinario abilitato dall'autorità competente ha documentato nella sezione pertinente del documento di identificazione, nel formato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, l'esame clinico effettuato in conformità della lettera b), dal quale è emerso che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (**).

(*) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(**) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

2) all'articolo 16, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013.

Oltre alle condizioni di cui al secondo comma, i cani, i gatti e i furetti devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario abilitato dall'autorità competente entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.»

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 dicembre 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON

